



La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Ermanno GRANELLI	Presidente
Angela PRIA	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2016, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera n. 275 dell'11 gennaio 2016 - trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 10 del 18 gennaio 2016, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 19 gennaio 2016 con il n. 000158-19/01/2016-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Monterosso al Mare ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7 del 10 febbraio 2016 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO IN FATTO:

Il Sindaco del Comune di Monterosso al Mare ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di istituire nell'anno 2016 l'imposta di soggiorno alla luce dell'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,

dispone la sospensione per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nell'anno 2015.

Al riguardo il Sindaco, dopo aver ricordato che il gettito dell'imposta di soggiorno è per legge destinato a finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali e servizi pubblici locali, osserva che il blocco stabilito dalla disposizione richiamata per l'anno 2016 sembra riguardare gli aumenti di tributi e addizionali locali già in vigore, ma non la possibilità di introdurre *ex novo* un nuovo tributo previsto da una legge dello Stato, ove ciò non sia avvenuto negli anni precedenti. Sotto questo profilo sottolinea, quindi, che un'interpretazione della disposizione contraria al riconoscimento di tale possibilità determinerebbe un effetto penalizzante proprio per gli enti più virtuosi che hanno fino ad oggi mantenuto più basso il livello della tassazione posta a carico degli amministrati.

Il Sindaco ritiene, inoltre, che un'interpretazione della disposizione che abbia preminente riguardo alle finalità perseguite, così come espressamente indicate, dovrebbe indurre ad escludere dal suo ambito di applicazione proprio l'imposta di soggiorno in quanto essa non genera alcun aumento della pressione fiscale esercitata sui cittadini del Comune.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.
2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo la questione proposta relativa all'interpretazione di una disposizione legislativa dello Stato dettata in funzione di coordinamento della finanza pubblica, come tale rientrante nell'accezione di "materia della contabilità pubblica" funzionale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle

Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

3.1. Nel merito, si ricorda anzitutto che la possibilità per talune tipologie di enti locali di istituire un'imposta di soggiorno è prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). In base a tale disposizione risulta, tra l'altro, che l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio dell'ente e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno rientra, dunque, senza dubbio nella categoria dei tributi attribuiti agli enti locali con legge dello Stato cui si riferisce l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) nel disporre, sostanzialmente, il blocco per l'anno 2016 delle relative aliquote, attraverso la temporanea sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti in cui sono previsti aumenti delle aliquote medesime rispetto ai livelli applicati nell'anno 2015.

Secondo questa Sezione, ai fini della soluzione del quesito prospettato dall'Ente, occorre avere riguardo, più che al dato letterale della citata disposizione, alla sua *ratio*, peraltro enunciata espressamente, che è quella "*di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica*". Pertanto, la disposizione stessa deve essere interpretata nel senso che la sospensione in questione non attiene solamente alle ipotesi di aumento di tributi già istituiti, bensì ricomprende, *a fortiori*, anche la possibilità di istituire nuovi tributi in precedenza non applicati. Una diversa interpretazione, infatti, determinerebbe un'evidente contraddizione logica rispetto all'intento palesato dal legislatore che è appunto quello di conseguire gli obiettivi generali di finanza pubblica come complessivamente determinati nella legge di stabilità anche attraverso il controllo della dinamica della fiscalità locale (in senso conforme, sia pur con riferimento a precedenti disposizioni

legislative aventi analogo stesso contenuto, cfr. deliberazioni n. 74/pareri/2008 e n. 16/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

3.2. Come riferito, il Sindaco ha peraltro richiamato la stessa *ratio* dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 per affermare che dalla sua sfera di applicazione sia possibile escludere l'imposta di soggiorno, essendo questa posta a carico dei soggetti fruitori delle strutture ricettive presenti nel territorio del Comune (cd. "soggetti incisi" dal tributo) e, pertanto, non incidente sul livello di tassazione praticato a carico dei cittadini del Comune medesimo.

Come noto, il concetto di pressione tributaria, in termini generali, si riferisce ad un parametro, solitamente espresso attraverso un indicatore percentuale, che misura il livello di tassazione medio esistente in un'entità politica o geografica o esercitato nei confronti di una popolazione o di parti determinate di essa.

Non occorre in questa sede addentrarsi in ulteriori analisi della nozione poiché, ai fini che riguardano il presente parere, è sufficiente osservare agevolmente, in base alla lettera della disposizione in questione, che il parametro considerato dal legislatore è il grado di pressione tributaria presente nel complessivo sistema economico nazionale o, comunque, nell'intero territorio dello Stato. E appare chiaro, di conseguenza, che a determinare tale indicatore concorre anche l'imposta di soggiorno applicata nei vari comuni, nei confronti della quale, perciò, è senz'altro destinata ad operare la sospensione prevista.

3.3 Quanto all'ulteriore rilievo contenuto nella richiesta di parere, secondo il quale l'applicazione dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 anche all'ipotesi di istituzione *ex novo* di un tributo finirebbe per penalizzare gli enti locali più virtuosi che negli anni precedenti hanno mantenuto basso il livello di imposizione fiscale, si osserva che esso ricalca uno dei motivi di doglianza in relazione ai quali già in passato sono state sollevate questioni di costituzionalità riguardanti disposizioni dettate dal legislatore statale con finalità di coordinamento della finanza pubblica, in specie alcune disposizioni che hanno previsto i cd. "tagli lineari" rispetto alla spesa storica o a tipologie di spese degli enti territoriali.

Avuto riguardo anche alla giurisprudenza costituzionale in proposito formatasi (a mero titolo esemplificativo, cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 417 del 2005 e n. 79 del 2014), questa Sezione ritiene che il profilo evidenziato non possa incidere sull'interpretazione della disposizione in esame e che, in questa sede, non si possa che constatare come il legislatore abbia in questo caso considerato la valutazione dei possibili effetti penalizzanti per taluni enti come recessiva a fronte dell'esigenza di adottare una misura necessariamente uniforme per l'intero territorio nazionale in relazione all'obiettivo generale di finanza pubblica perseguito.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Monterosso al Mare.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Monterosso al Mare.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2016.

Il magistrato relatore
(Claudio Guerrini)

Il Presidente
(Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 24.2.2016

Il funzionario preposto
Antonella Sfettina